

dossier

28 aprile 2021

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

Approvato dalla Camera dei deputati

D.L. 30/2021 – A.S. 2191



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

Ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 367/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari sociali

Tel. 066760-3266 st_affarisociali@camera.it - [@CD_sociale](https://twitter.com/CD_sociale)

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - [✉ st_istituzioni@camera.it](mailto:st_istituzioni@camera.it) - [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Osservatorio sulla legislazione

Tel. 06 6760-3855 - [✉ osservatorio@camera.it](mailto:osservatorio@camera.it) - [@CD_legislazione](https://twitter.com/CD_legislazione)

Dipartimento Lavoro

Tel. 06 6760-4884 - [✉ st_lavoro@camera.it](mailto:st_lavoro@camera.it) - [@CD_lavoro](https://twitter.com/CD_lavoro)

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - [✉ st_bilancio@camera.it](mailto:st_bilancio@camera.it) - [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 411/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

▪ Sintesi del contenuto	5
▪ Articolo 1, commi da 1 a 7 (<i>Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>).....	9
▪ Articolo 1, commi da 7-bis a 7-quinquies (<i>Misure per garantire l'operatività dell'Ospedale "Mater Olbia"</i>).....	18
▪ Articolo 1-bis (<i>Disposizioni in materia di visite alle persone detenute</i>).....	22
▪ Articolo 2 (<i>Norme in materia di lavoro agile e di congedi e bonus baby-sitting per genitori e Stanziamento per la sostituzione del personale scolastico</i>).....	25
▪ Articolo 2-bis (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	38
▪ Articolo 3 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	39
▪ Articolo 4 (<i>Entrata in vigore</i>)	45

Schede di lettura

Sintesi del contenuto

Il [decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021](#) reca le seguenti disposizioni:

- prevede l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso tra il **15 marzo ed il 6 aprile 2021**, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia. Nell'intervallo temporale citato pertanto si dispone l'applicazione alle regioni e province autonome in "zona gialla" delle misure previste per quelle situate in "zona arancione" e, per i **giorni delle festività pasquali** (3, 4 e 5 aprile), l'applicazione su tutto il territorio nazionale (ad eccezione della "zona bianca") delle misure previste per "la zona rossa". Vengono stabilite le sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni previste. Viene inoltre disposta e disciplinata una comunicazione quotidiana da parte delle Regioni e province autonome al Ministero della salute del numero di tamponi eseguiti sul proprio territorio; **con alcuni commi introdotti dalla Camera dei deputati** sono infine previste alcune misure specifiche relative al **nuovo ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia"**; le misure sono volte anche a garantire l'operatività di tale struttura e ad autorizzare rapporti finanziari in deroga con la Regione Sardegna rispetto alla vigente disciplina in materia di acquisto delle prestazioni sanitarie (**art. 1**);
- dispone – **con una modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - che gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui ai quali hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati, siano consentiti anche in deroga alla normativa adottata ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (**art. 1-bis**);
- reintroduce - con disposizioni **modificate dalla Camera dei deputati** - per il **periodo 13 marzo 2021-30 giugno 2021** la possibilità – già prevista, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020 – per i lavoratori dipendenti, con riferimento a specifiche fattispecie relative ai figli, di ricorrere al **lavoro agile o, in casi**

più circoscritti e a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ad un congedo straordinario con indennità (art. 2, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 7, 8 e 10). Con riferimento a i figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, si prevede, sempre fino al 30 giugno 2021, il diritto, per uno dei due genitori, ad un congedo privo di indennità, qualora ricorrano le fattispecie suddette relative al lavoro agile per i figli infrasedicenni (**art. 2, comma 5**). I diritti summenzionati sono in linea di massima esclusi qualora l'altro genitore non svolga attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro (**comma 7**). Si prevede altresì, per i lavoratori autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti collaborazione coordinata e continuativa), il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (ivi compreso il personale della polizia locale) e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), la possibilità di fruire - entro il 30 giugno 2021 ed in alternativa al lavoro agile ed ai congedi summenzionati, con indennità o senza - della corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** o di servizi integrativi per l'infanzia, per i periodi, relativi ad un figlio convivente minore di anni quattordici, di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, di infezione da COVID-19 o di quarantena disposta a seguito di contatto. I benefici del congedo con indennità e del bonus suddetto sono riconosciuti dall'INPS nel rispetto di un limite complessivo di 299,3 milioni di euro per il 2021 (**comma 8, modificato dalla Camera dei deputati**). Reca altre due disposizioni (**introdotte dalla Camera**) in materia di lavoro agile: una norma generale e a regime, relativa alla cosiddetta disconnessione del lavoratore (**comma 1-ter**); l'estensione ai dipendenti pubblici e l'introduzione della fattispecie dei figli con bisogni educativi speciali (**comma 8-bis**) nella disciplina che, fino al 30 giugno 2021, attribuisce il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave. Il **comma 9** prevede una specifica autorizzazione di spesa - pari a 10,2 milioni di euro per il 2021 - al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche (docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario) che usufruisca dei benefici di cui al **presente articolo 2**;

- prevede – **con una disposizione introdotta dalla Camera dei deputati** - che le disposizioni del decreto legge in esame siano applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province

autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (**art. 2-bis**);

- stabilisce le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento, provvedendo in primo luogo, a determinare gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti dell'utilizzo di una quota del ricorso all'indebitamento, autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021, a copertura finanziaria delle misure in tema di congedo parentale e di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting recati dall'articolo 2 del decreto legge. Dispone inoltre la copertura finanziaria degli oneri complessivamente recati dal provvedimento e la conseguente sostituzione dell'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021, che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario (**art. 3 e allegato 1**);
- dispone sull'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (**art.4**).

Articolo 1, commi da 1 a 7
***(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19)***

I **commi da 1 a 7** dell'**articolo 1** in esame prevedono l'applicazione di disposizioni restrittive per **il periodo temporale compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021**, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia. Nell'intervallo temporale citato pertanto si dispone l'applicazione alle regioni e province autonome in "zona gialla" delle misure previste per quelle situate in "zona arancione" e, **per i giorni delle festività pasquali** (3, 4 e 5 aprile), l'applicazione su tutto il territorio nazionale (ad eccezione della "zona bianca") delle misure previste per "la zona rossa". Vengono stabilite le sanzioni applicabili alle violazioni delle prescrizioni previste. Viene inoltre prevista e disciplinata una comunicazione quotidiana da parte delle Regioni e province autonome al Ministero della salute del numero di tamponi eseguiti sul proprio territorio.

Più nello specifico **il comma 1** pone una regola generale, prevedendo che a decorrere **dal 15 marzo e fino al 2 aprile**, nonché **nella giornata del 6 aprile**, nelle Regioni e province autonome i cui territori si collocano in "zona gialla" - ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera d) del [decreto-legge n. 33 del 2020](#)¹- si applicano le misure restrittive stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del D.L. n. 19/2020², previste per la "zona arancione" - di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera b), del citato D.L. 33/2020 -. Dalla previsione restano quindi escluse le giornate del 3, 4 e 5 aprile, (delle "festività pasquali", comprendenti il giorno di Pasqua e quello precedente e successivo ad esso) per le quali in ogni caso operano le previsioni più restrittive di cui al successivo comma 5 (cfr. *infra*), valide per l'intero territorio nazionale (ad eccezione della "zona bianca").

¹ *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2020

² *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2020

Va ricordato che il **comma 16-septies**, articolo 1, del novellato DL. 33/2020³ ha individuato **quattro tipi di aree territoriali**, in relazione alle classificazioni delle regioni per tipo di scenario e livello di rischio epidemiologico cui si applicano gradi crescenti di misure restrittive:

- **lettera a): zona bianca**, che individua territori regionali⁴ in cui l'incidenza settimanale dei contagi da COVID-19 sia inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collochino in uno **scenario di tipo 1**, con un livello di **rischio basso**;
A tale zona si applicano le misure di contenimento del contagio di cui al **Capo II** del [DPCM 2 marzo 2021](#), tra cui la sospensione degli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto (qui i [chiarimenti del Governo per le misure applicabili alla zona bianca](#));
- **lettera b): zona arancione**, che individua territori regionali in cui l'incidenza settimanale dei suddetti contagi sia superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collochino in uno **scenario di tipo 2**, con livello di rischio **almeno moderato**, nonché le regioni che, in presenza di un'analogha incidenza settimanale dei contagi, si collochino in uno **scenario di tipo 1** con livello di **rischio alto**. A tale zona si applicano le misure di contenimento del contagio di cui al **Capo IV** del [DPCM 2 marzo 2021](#), aggiuntive rispetto a quelle previste per la zona gialla di cui al precedente Capo III, volte a vietare gli spostamenti anche tra comuni, salvo eccezioni, se non per motivi di necessità, lavoro e salute, ferma restando la possibilità del rientro presso la propria residenza, e a limitare le attività scolastiche (svolte solo in parte in presenza, in base ai differenti ordini e gradi) e le attività di ristorazione (chiarimenti riguardanti le [misure in zona arancione](#));
- **lettera c): zona rossa**, che individua territori regionali in cui l'incidenza settimanale dei suddetti contagi sia superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collochino in uno **scenario almeno di tipo 3**, con livello di **rischio almeno moderato**. A tale zona si applicano le misure di contenimento del contagio di cui al **Capo V** del [DPCM 2 marzo 2021](#), essenzialmente volte a vietare qualsiasi spostamento tra i comuni, come per la zona arancione, se non per motivi di necessità,

³ Nel quale è stata trasposta la disposizione dell'articolo 1 del D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 che viene conseguentemente abrogato.

⁴ Ai sensi del comma 16-bis del citato articolo 1 del D.L. n. 33, gli scenari e i livelli di rischio sono individuati in base al documento "[Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale](#)" (documento riportato anche nell'**allegato 25** del citato **d.P.C.m. 2 marzo 2021**). In particolare, lo scenario di tipo 1 definisce una "situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020"; lo scenario di tipo 2 definisce una "situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo"; lo scenario di tipo 3 definisce una "situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo"; lo scenario di tipo 4 definisce una "situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo".
Riguardo alle procedure di classificazione, cfr. il seguito della presente scheda.

lavoro e di salute, restringendo ulteriormente le sospensioni delle attività scolastiche (di cui è disposta integralmente l'attività da remoto per ogni ordine e grado), delle attività di ristorazione e commerciali, fatta eccezione per le attività essenziali (chiarimenti riguardanti le [misure in zona rossa](#)).

- **lettera d): zona gialla**, che individua territori regionali in cui si presentano parametri differenti dai precedenti e le cui misure sono individuate al **Capo III** del [DPCM 2 marzo 2021](#), fra cui la sospensione delle attività riguardanti palestre, piscine ed impianti sciistici e la possibilità dell'apertura di musei nei giorni infrasettimanali, purchè ad afflusso controllato.

Per il periodo 6 marzo 2021 - 6 aprile 2021, il complesso delle misure restrittive applicabili alle diverse zone è stabilito dal [d.P.C.m. 2 marzo 2021](#) (mentre per il precedente periodo 16 gennaio 2021- 5 marzo 2021 trovano applicazione le misure restrittive di cui al d.P.C.m. 14 gennaio 2021).

Gli scenari e i livelli di rischio, in cui collocare le regioni e le province autonome, sono individuati sugli indicatori di rischio e resilienza, sulle soglie e parametri di allerta (di cui al [decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020](#)) ricavati dai dati trasmessi dagli enti territoriali e poi elaborati in coerenza con i criteri fissati dal documento in materia di "[Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale](#)".

Alla [Cabina di regia di cui al citato D.M. 30 aprile 2020](#) partecipano il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e il Direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

La classificazione degli scenari di rischio

Il documento del Ministero della salute-ISS [Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale](#), precisa le indicazioni per le autorità di sanità pubblica impegnate, nel nostro Paese, nella risposta all'epidemia da SARS-CoV-2. Dopo aver ricostruito le attività svolte dall'inizio di questo evento pandemico, il documento fa il punto su tutte le attività di *preparedness* in previsione della stagione autunno-invernale e riporta l'insieme degli strumenti e provvedimenti operativi oggi disponibili, proponendo un approccio condiviso alla rimodulazione delle misure di contenimento/mitigazione in base allo scenario ipotizzato e alla classificazione del rischio in ciascuna Regione/PA operata sui 21 criteri fissati dal documento allegato al [decreto 30 aprile 2020](#) del Ministero della salute (si veda il paragrafo precedente Passaggio dalla fase 1 alla fase 2 dell'emergenza epidemiologica).

Attraverso tale procedura, si schematizzano i possibili **scenari che si prospettano per l'autunno nelle diverse regioni italiane e che, a partire dal D.p.c.m. 3 novembre 2020, hanno comportato la divisione del territorio nazionale in diverse aree di rischio (gialla, arancione e rossa):**

- **SCENARIO 1** Situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020, con R_t regionali sopra soglia per periodi limitati (inferiore a 1 mese) e bassa incidenza, nel caso in cui la trasmissibilità non aumenti sistematicamente all'inizio dell'autunno, le scuole abbiano un impatto modesto sulla trasmissibilità e i sistemi sanitari regionali riescano a tracciare e tenere sotto controllo i nuovi focolai, inclusi quelli scolastici.

- **SCENARIO 2** Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo, con valori di R_t regionali sistematicamente e significativamente compresi tra $R_t=1$ e $R_t=1,25$ (ovvero con stime dell'Intervallo di Confidenza al 95% - IC95% - di R_t comprese tra 1 e 1,25), nel caso in cui non si riesca a tenere completamente traccia dei nuovi focolai, inclusi quelli scolastici, ma si riesca comunque a limitare di molto il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie. Un'epidemia con queste caratteristiche di trasmissibilità potrebbe essere caratterizzata, oltre che dalla evidente impossibilità di contenere tutti i focolai, da una costante crescita dell'incidenza di casi (almeno quelli sintomatici; è infatti possibile che si osservi una riduzione della percentuale di casi asintomatici individuati rispetto al totale vista l'impossibilità di svolgere l'investigazione epidemiologica per tutti i nuovi focolai) e corrispondente aumento dei tassi di ospedalizzazione e dei ricoveri in terapia intensiva. La crescita del numero di casi potrebbe però essere relativamente lenta, senza comportare un rilevante sovraccarico dei servizi assistenziali per almeno 2-4 mesi.

- **SCENARIO 3** Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo, con valori di R_t regionali sistematicamente e significativamente compresi tra $R_t=1,25$ e $R_t=1,5$ (ovvero con stime IC 95% di R_t comprese tra 1,25 e 1,5), e in cui si riesca a limitare solo modestamente il potenziale di trasmissione di SARS-CoV-2 con misure di contenimento/mitigazione ordinarie e straordinarie. Un'epidemia con queste caratteristiche di trasmissibilità dovrebbe essere caratterizzata da una più rapida crescita dell'incidenza di casi rispetto allo scenario 2), mancata capacità di tenere traccia delle catene di trasmissione e iniziali segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali in seguito all'aumento di casi ad elevata gravità clinica (con aumento dei tassi di occupazione dei posti letto ospedalieri – area critica e non critica) riconducibile ad un livello di rischio elevato o molto elevato in base al sistema di monitoraggio settimanale. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 2-3 mesi. E' però importante osservare che qualora l'epidemia dovesse diffondersi prevalentemente tra le classi di età più giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es. gli anziani), il margine di tempo entro cui intervenire potrebbe essere maggiore.

• **SCENARIO 4** Situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo, con valori di R_t regionali sistematicamente e significativamente maggiori di 1,5 (ovvero con stime IC95% di R_t maggiore di 1,5). Anche se una epidemia con queste caratteristiche porterebbe a misure di mitigazione e contenimento più aggressive nei territori interessati, uno scenario di questo tipo potrebbe portare rapidamente a una numerosità di casi elevata e chiari segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di tracciare l'origine dei nuovi casi. La crescita del numero di casi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 1-1,5 mesi, a meno che l'epidemia non si diffonda prevalentemente tra le classi di età più giovani, come osservato nel periodo luglio-agosto 2020, e si riuscisse a proteggere le categorie più fragili (es. gli anziani). A questo proposito, si rimarca che appare piuttosto improbabile riuscire a proteggere le categorie più fragili in presenza di un'epidemia caratterizzata da questi valori di trasmissibilità.

In tutti i casi, **la procedura di individuazione della classificazione della regione e i termini temporali di durata della stessa** sono⁵ quelli stabiliti dai commi 16-*bis* e 16-*ter* del medesimo articolo 1 del D.L. n. 33.

In base a tali norme, sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio⁶, il Ministro della salute, sentito sui medesimi dati il Comitato tecnico-scientifico⁷, può individuare, con ordinanza, sentiti i presidenti di regione interessati, le regioni da inquadrare in un ambito di misure diverso rispetto al complesso di misure valide per la generalità del territorio nazionale (ovvero per le regioni gialle).

Tali ordinanze ministeriali sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che risulti necessaria, a seguito del monitoraggio, l'adozione di misure più rigorose; in ogni caso, le ordinanze perdono efficacia allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla

⁵ In base ai rinvii presenti nei **commi 16-*quater* e 16-*sexies***.

⁶ Si ricorda che il [decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020](#) reca la disciplina dei criteri relativi alle attività di monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e prevede che, tramite una Cabina di regia (la quale assicuri il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, nonché dell'Istituto Superiore di Sanità), il Ministero della salute operi una classificazione settimanale del livello di rischio della trasmissione del virus SARS-CoV-2 nelle regioni e province autonome.

Si ricorda altresì che, ai sensi del citato comma 16-*bis* dell'articolo 1 del D.L. n. 33, il Ministero della salute pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale, con cadenza settimanale, i risultati del monitoraggio del rischio sanitario connesso all'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e comunica tali risultati ai Presidenti di Camera e Senato.

⁷ Comitato istituito dall'articolo 2 dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale articolo è stato oggetto di successive novelle (da parte di altre ordinanze).

cui base sono adottate⁸, fatta salva la possibilità di reiterazione dei medesimi provvedimenti. Si rileva che, in sede interpretativa, si è assunto che: l'efficacia delle ordinanze di rinnovo (di determinazione, cioè, dello stesso livello o scenario già stabilito da precedenti ordinanze) possa avere anche una durata inferiore a 15 giorni; l'ordinanza che individui una zona come bianca non abbia necessariamente un termine di scadenza⁹.

L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore (rispetto a quello che abbia determinato le misure restrittive aggiuntive) comporta in ogni caso una nuova classificazione, costituita da quella per la quale sia prevista la categoria di misure restrittive di grado immediatamente inferiore; la nuova classificazione - fatta salva la diversa valutazione da parte della Cabina di regia - è applicata per almeno 14 giorni.

E' previsto in ogni caso, ai sensi del comma 16-*bis* del medesimo articolo 1 del D.L. n. 33, per i territori con classificazione tale da comportare l'applicazione di misure più restrittive rispetto al complesso di misure valide per la generalità del territorio nazionale (zona gialla), che con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i presidenti delle Regioni interessate e in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia, può in ogni momento essere disposta, anche per specifiche parti del territorio regionale, **l'esenzione dall'applicazione di tali misure restrittive specifiche**.

Rimane fermo il principio che la classificazione come zona arancione o come zona rossa determina, ai sensi del citato **comma 16-*quater***, l'applicazione di misure restrittive aggiuntive rispetto a quelle poste per le zone gialle, con l'eventualità che le misure restrittive aggiuntive vengano ulteriormente articolate e differenziate all'interno della zona arancione e all'interno della zona rossa¹⁰.

Il comma 2 dispone inoltre che per **tutto il periodo che va dal 15 marzo al 6 aprile** si applicheranno **in ogni caso** le misure da “zona rossa”, definita tale ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*septies* lettera c) del D.L. 33/2020, **anche** nelle Regioni e province autonome nelle quali venga accertata una incidenza settimanale cumulativa dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile. Ai fini dell'applicazione del comma in esame le Regioni e province autonome interessate

⁸ Tali decreti sono i medesimi che, ai sensi del citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 19 del 2020, definiscono, come detto, le misure restrittive (relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e i relativi ambiti.

⁹ Cfr., a quest'ultimo riguardo, [l'ordinanza del Ministero della salute del 27 febbraio 2021](#) relativa alla regione Sardegna.

¹⁰ Come accennato, le misure restrittive e i relativi ambiti sono definiti, in linea di massima, con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi del citato articolo 2, comma 1, del D.L. n. 19 del 2020.

dall'applicazione delle suddette misure verranno individuate con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del D.L. 33/2020 (cfr. *supra*).

Inoltre, ai sensi del **comma 3**, per lo stesso intervallo temporale (dal 15 marzo al 6 aprile) i Presidenti delle Regioni e delle province autonome potranno disporre in autonomia l'applicazione delle misure da "zona rossa", nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2 del D.L. 19/2020 (cfr. *supra*) nelle seguenti ipotesi:

- nelle **province** nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
- nelle "**aree**" nelle quali la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina "alto rischio di diffusività o induce malattia grave".

Il comma 4 stabilisce inoltre **le regole sugli spostamenti** per il periodo **dal 15 marzo e fino al 2 aprile**, nonché **nella giornata del 6 aprile** (esclusi pertanto il giorno di Pasqua ed il giorno precedente e successivo ad esso), nelle regioni e province autonome nelle quali si applicano le misure stabilite per la **zona arancione**: esso consente, in ambito comunale, lo **spostamento verso una sola abitazione privata abitata**, una volta al giorno, nelle ore tra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Viene espressamente stabilito che lo spostamento descritto non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Va osservato che nel comma in esame non viene riprodotta la previsione contenuta sia nel [D.L. 2/2021 \(art.1\)](#) che nel [D.P.C.M. del 2 marzo](#) (art. 35, comma 4) che, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, consente gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini e con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Tale facoltà riferita alle "zone arancioni" viene riprodotta nei [chiarimenti del Governo \(c.d. FAQ\)](#).

Peraltro il decreto-legge in esame non opera alcuna abrogazione di atti normativi.

Il comma 5 stabilisce infine **le misure restrittive valide sull'intero territorio nazionale** (ad eccezione della "zona bianca") **per i giorni delle "festività pasquali"** (comprendenti il giorno di Pasqua e quello precedente e successivo ad esso), disponendo che nei giorni 3, 4 e 5

aprile, ad eccezione della “zona bianca”, si applicano le misure previste per le regioni in zona rossa (cfr. *supra*).

Per il suddetto periodo delle festività pasquali sono comunque consentiti, **in ambito regionale**, gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nei limiti di due persone, nell’arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22 (come previsto dal comma 4, primo periodo, limitatamente al solo territorio comunale).

Per l’interpretazione della portata dei divieti posti dai commi descritti può anche farsi riferimento alle citate [faq emanate dal Governo](#) in relazione al decreto-legge in esame ed al citato [D.P.C.M. del 2 marzo 2021](#).

Ai sensi del **comma 6** le Regioni e le Province autonome, nell’ambito del **monitoraggio** previsto dall’articolo 1, comma 16, del D. L. n. 33/2020, sono tenute a **comunicare giornalmente** al Ministero della salute il numero dei **tamponi eseguiti** sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 è chiamata a verificarne l’**adeguatezza** e la **congruità** dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.

In proposito, il comma 16 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 33, ha demandato alle Regioni il compito di [monitorare con cadenza giornaliera](#) l’andamento della **situazione epidemiologica** e la valutazione, in base a tale andamento, delle condizioni di **adeguatezza del Sistema sanitario nazionale**, con la finalità di garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali.

Gli **esiti** di questo **monitoraggio** devono essere **comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute**, all’Istituto superiore di sanità (ISS) e al Comitato tecnico-scientifico (CTS) di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del [3 febbraio 2020, n. 630](#).

Si segnala che i [dati di monitoraggio sulla situazione dei posti letto](#) dei pazienti in Terapia intensiva e dei posti letto in area non critica occupata da pazienti Covid-19 in Italia, sono messi a disposizione dall’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (A.Ge.Nas).

È consentita la possibilità per le Regioni di introdurre **misure derogatorie**, restrittive od ampliative (queste ultime però nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute), rispetto a quelle disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, come adottati ai sensi dell’art. 2 del D.L. 19/2020, sulla base dell’andamento della situazione epidemiologica nel territorio.

Il comma 7 sanziona la violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5, richiamando l’applicazione dell’articolo 4 del [D.L. 19/2020](#).

In proposito, si ricorda che l'articolo 4, comma 1, del D.L. 19/2020 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia di cui all'articolo 1 comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la predetta sanzione è aumentata fino a un terzo.

A sua volta, l'art. 2, comma 1, del D.L. 33/2020 prevede che salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'*articolo 650 del codice penale*, *"le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19"*. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni". Il comma 2 reca inoltre disposizioni per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 dispone che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

L'articolo 650 del codice penale dispone che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.

Articolo 1, commi da 7-bis a 7-quinques
(Misure per garantire l'operatività dell'Ospedale "Mater Olbia")

I commi da 7-bis a 7-quinques, introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati, pongono alcune misure specifiche relative al nuovo ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia"; le misure sono volte anche a garantire l'operatività di tale struttura e ad autorizzare rapporti finanziari in deroga con la Regione Sardegna rispetto alla vigente disciplina in materia di acquisto delle prestazioni sanitarie.

Il comma 7-bis dispone che nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la Regione Sardegna non si deve tenere conto dei posti letto accreditati per la struttura privata¹¹ "Mater Olbia", nel periodo 2021-2026, ai fini del rispetto dei parametri del numero dei posti letto ogni 1000 abitanti¹², per consentire l'operatività di tale nuovo ospedale e centro di ricerca medica applicata.

La disciplina del numero massimo di posti letto accreditati, prevista dall'articolo 15, comma 13, lett. c), del D.L. 95 del 2012 (cd. *spending review*, L. n. 135/2012) al fine di ridurre gli oneri a carico del sistema sanitario regionale, stabilisce la **riduzione dello standard di posti letto ospedalieri accreditati**, da 4 posti letto per mille abitanti ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di una quota decimale (0,7 posti letto) per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie¹³.

¹¹ In base ad un accordo formalizzato nel luglio 2017, infatti, l'Ospedale è gestito dalla Qatar Foundation e dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

¹² Di cui al D.M. n. 70 del 2015 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera".

¹³ Tale riduzione, sancita all'[articolo 6 dell'Intesa Stato-regioni concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012](#) il 3 dicembre 2009, è volta a promuovere il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale e a favorire l'assistenza residenziale e domiciliare. La riduzione dei posti letto è a carico delle strutture pubbliche per una quota non inferiore al 50 per cento, conseguita esclusivamente attraverso la riduzione di unità operative complesse. Contestualmente è stato disposto un coerente adeguamento delle dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici, assumendo a riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25% per cento riferito ai ricoveri diurni (cd. *day hospital*). Nelle singole regioni, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, deve essere sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del D.Lgs. 502/1992.

A seguito di tale norma è stato successivamente adottato, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, il regolamento contenuto nel [D.M. 2 aprile 2015 n. 70](#) che ha definito gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

In proposito si sottolinea che il citato DM n. 70 chiarisce che il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei posti letto richiede da parte della Regione la costruzione di un sistema basato sull'integrazione dei servizi ospedalieri, da un lato, e della rete ospedaliera con la rete dei servizi territoriali, dall'altro, e pertanto la stessa non deve tenere conto di tali posti letto nella somma di quelli calcolati complessivamente per l'intero sistema sanitario regionale, ai fini del rispetto della normativa vigente prevista dal richiamato articolo 15, comma 13, lett. c) del D.L. 95/2012.

Viene previsto in ogni caso l'obbligo, per la regione Sardegna, di assicurare mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute l'approvazione di un **programma di riorganizzazione della rete ospedaliera** volto a garantire, a decorrere dal 1° gennaio 2027, che siano rispettati i parametri derogati con la presente disposizione, **incluso nel computo dei posti letto anche quelli accreditati**.

Il **comma 7-ter**, in considerazione di quanto previsto dal precedente comma **7-bis**, dispone la **proroga al 31 dicembre 2026** - già disposta dal 2021 al 2023 dall'articolo 4 comma **8-bis** del D.L. 183 del 2020 (decreto proroga termini - L. 21 del 2021) - dell'autorizzazione della regione Sardegna a **programmare gli acquisti di prestazioni sanitarie** dell'ospedale "*Mater Olbia*", **in deroga al tetto** fissato per l'acquisto di tali prestazioni da soggetti privati di cui all'art. 15, comma 14, del medesimo decreto di *spending review* (DL. 95/2012).

Il tetto viene fissato partendo dalla spesa per contratti ed accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai quali è applicata una **riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto** in misura - determinata dalla Regione - tale da ridurre **del 2 per cento la spesa complessiva annua**, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, con effetti a decorrere dall'anno 2014.

La possibilità di derogare a tale tetto è stata prevista da una norma introdotta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 574, L. n. 208/2015). In base a tale norma, a partire dal 2016, al fine di valorizzare il **ruolo dell'alta specialità** all'interno del territorio nazionale, le regioni possono programmare in deroga l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale.

Come sopra accennato, l'acquisto in deroga delle prestazioni sanitarie dell'ospedale "Mater Olbia" da parte della regione Sardegna, era stato già autorizzato dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 572) che, mediante una novella testuale all'art. 16, comma 2, del DL. 133/2014 (L. n. 164/2014, cd. proroga termini), ha consentito alla regione Sardegna, per il triennio 2019-2021, di estendere dal 6 al 20 per cento il **tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere da soggetti privati**, rispetto al livello definito dal sopra richiamato decreto *spending review* del 2012, al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la medesima regione, presso l'ospedale "Mater Olbia".

L'autorizzazione triennale, introdotta sperimentalmente, è finalizzata al conseguimento di **incrementi di tassi di mobilità attiva** ed abbattimento di quelli relativi alla mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna devono comunque assicurare il **monitoraggio** delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva, con oneri coperti annualmente all'interno del bilancio regionale¹⁴.

Il comma 7-*quater* prevede inoltre che è consentito da parte della regione Sardegna, per un **biennio**, nelle more della piena operatività della struttura, il **riconoscimento all'ospedale "Mater Olbia" dei costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni**. *Si valuti l'opportunità di chiarire se con quest'ultima espressione si escludano nella loro totalità i ricavi ottenuti dalle prestazioni nonché di chiarire il termine temporale di decorrenza del biennio in oggetto.*

Il **riconoscimento dei costi di funzionamento** è effettuato in deroga a quanto disposto dall'articolo 8-*sexies* del D.Lgs. n. 502 del 1992. Tale norma disciplina il sistema di remunerazione delle prestazioni erogate, nell'ambito delle loro funzioni assistenziali, dalle strutture pubbliche (aziende sanitarie e ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, IRCCS pubblici), privati equiparati (IRCCS privati, ospedali classificati e presidi ospedalieri) e privati accreditati, con i quali le Regioni e le Aziende stipulano accordi o contratti.

Per garantire l'omogeneità del sistema di remunerazione, le diverse funzioni assistenziali definite al comma 2 del predetto articolo 8-*sexies*¹⁵ sono

¹⁴ Tale previsione è disposta all'art. 1, comma 836, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), in base alla quale, dal 2007, la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

¹⁵ L'elenco riportato dalla norma ricomprende:

remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attività diverse dalle precedenti sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione (v. anche [Tariffe nazionali delle prestazioni del SSN](#)).

Ai fini della definizione degli effetti finanziari, la norma peraltro richiama esplicitamente una previsione già disposta a legislazione vigente in base alla quale la regione Sardegna deve assicurare annualmente la **copertura dei maggiori oneri all'interno del bilancio regionale**, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296 del 2006). In base a tale disposizione, infatti, dall'anno 2007, la regione Sardegna provvede al finanziamento del **fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio** senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

Il comma *7-quinquies* stabilisce infine che il Ministero della salute e la regione Sardegna devono assicurare il **monitoraggio delle attività assistenziali** poste in essere con l'ospedale "*Mater Olbia*", con riferimento alla qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica e in merito all'atteso recupero della **mobilità sanitaria passiva**, oltre che alla **mobilità attiva**. A tale scopo, il Ministero della salute è chiamato a redigere annualmente una **relazione di monitoraggio** da inviare alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Parlamento.

-
- a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;
 - b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona;
 - c) attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione;
 - d) programmi di assistenza a malattie rare;
 - e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;
 - f) programmi sperimentali di assistenza;
 - g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi da cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori.

Articolo 1-bis
(Disposizioni in materia di visite alle persone detenute)

L'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone ai quali hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati, siano **consentiti anche in deroga alla normativa adottata ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19¹⁶, quando i medesimi colloqui siano necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute od internate.**

Si ricorda che la disciplina dei colloqui di detenuti, internati e imputati, anche minorenni, è contenuta nell'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), nell'articolo 37 del relativo Regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 230 del 2000), nonché con riguardo ai condannati minorenni, nell'articolo 19 del d.lgs. n. 121 del 2018. In particolare, si prevede che tali **colloqui** debbano essere **autorizzati**:

- dal direttore dell'istituto, per i condannati in via definitiva e per i condannati dopo la sentenza di primo grado, e relativamente a congiunti e conviventi (per altre categorie di soggetti devono ricorrere ragionevoli motivi);
- dalla procura della Repubblica che procede, per gli imputati fintanto che non interviene la sentenza di primo grado.

I detenuti e gli internati usufruiscono di **6 colloqui al mese** (8 per i minorenni). Quando si tratta di detenuti o internati per delitti particolarmente gravi (art. 4-bis OP) e per i quali si applichi il divieto di benefici penitenziari, il numero di colloqui non può essere superiore a 4 al mese.

Peraltro, ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei suddetti limiti.

Anche la disciplina ordinaria dei colloqui negli istituti penitenziari è stata oggetto di **modifiche in ragione dell'emergenza** epidemiologica, al fine di tutelare, limitando gli accessi di esterni in carcere, la salute dei reclusi contenendo i rischi di contagio.

Nella prima fase dell'emergenza, con l'emanazione del [decreto-legge n. 11 del 2020](#), il Governo aveva disposto che, sino al 22 marzo 2020, negli

¹⁶ Sulla quale cfr. *supra* art. 1

istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone fossero svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica.

Questa disciplina - che, come è noto, ha scatenato violente proteste negli istituti penitenziari - è stata poi rivista dall'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 che l'ha però accompagnata con ulteriori misure. Attualmente, infatti, in base all'**art. 221, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020** (come da ultimo prorogato fino al 31 luglio 2021 dal decreto-legge n. 44 del 2021, in corso di esame in Senato), negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone sono **svolti a distanza, ove possibile**, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Questa disposizione, peraltro, si applica **solo**:

- su **richiesta dell'interessato** o
- quando la misura è **indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate**.

Attualmente, lo svolgimento dei colloqui da remoto – previsto dal legislatore come possibilità – diviene l'unica modalità possibile in presenza di limitazioni agli spostamenti. In particolare, come chiarito dal Governo nelle [faq](#) pubblicate sul proprio sito:

- nelle c.d. **“zone rosse”** «**Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati**, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 221, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ...o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell'ordinamento penitenziario»;
- nelle c.d. **“zone arancioni”**, «In orari compresi tra le 5.00 e le 22.00 gli spostamenti sono **consentiti solo in ambito comunale**, essendo vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal proprio Comune. Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza», ai sensi dell'art. 221, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ... o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell'ordinamento penitenziario».

La norma in commento introduce una deroga alla disciplina che regola gli spostamenti, consentendoli nonostante i divieti posti in generale dalla normativa di emergenza. I colloqui con i detenuti vengono infatti consentiti quando «sono **necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica**» dei detenuti o internati.

Si ricorda che attualmente le esigenze di tutela della salute fisica dei reclusi sono alla base della disciplina dei colloqui a distanza o telefonici. *Si valuti dunque l'opportunità di chiarire in quale misura il colloquio in presenza possa essere considerato necessario al fine di salvaguardare la salute fisica del detenuto.*

Infine, la disposizione non specifica quale sia l'autorità chiamata ad accertare la necessità del colloquio.

Articolo 2

(Norme in materia di lavoro agile e di congedi e bonus baby-sitting per genitori e Stanziamento per la sostituzione del personale scolastico)

L'**articolo 2, modificato dalla Camera dei deputati**, in primo luogo reintroduce per il **periodo 13 marzo 2021-30 giugno 2021** la possibilità – già prevista, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020 – per i lavoratori dipendenti, con riferimento a specifiche fattispecie relative ai figli, di ricorrere al **lavoro agile o, in casi più circoscritti e a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile**, ad un **congedo straordinario con indennità (commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 7, 8 e 10)**.

Più in particolare, le fattispecie relative al lavoro agile e al congedo straordinario concernono, in alternativa tra i due genitori e con riferimento ad un figlio minore di anni sedici per il lavoro agile e minore di anni quattordici e convivente per il congedo, i periodi (relativi al medesimo figlio) di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, di infezione da COVID-19 o di quarantena disposta a seguito di contatto; si prescinde dall'età del figlio e si consente il cumulo del diritto al lavoro agile tra i due genitori, qualora le fattispecie suddette riguardino figli in condizioni di disabilità accertata, o di disturbi specifici dell'apprendimento o di bisogni educativi speciali, nonché per il caso in cui i figli rientranti nelle suddette condizioni frequentino centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura; per il congedo, si prescinde dall'età del figlio e dal requisito della convivenza, qualora le fattispecie summenzionate riguardino figli in condizioni di disabilità grave.

Con riferimento ai figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, si prevede, sempre fino al 30 giugno 2021, il diritto, per uno dei due genitori, ad un congedo privo di indennità, qualora ricorrano le fattispecie suddette relative al lavoro agile per i figli infrasedicenni (**comma 5**).

Tutti i diritti summenzionati sono esclusi qualora l'altro genitore non svolga attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro (**comma 7**), ad eccezione di quelle fattispecie di diritto al lavoro agile (di cui al **comma 1-bis**) che prescindono, come detto, dall'età del figlio.

L'**articolo in esame** prevede altresì, per i lavoratori autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti collaborazione coordinata e continuativa), il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (ivi compreso il personale della polizia locale) e i lavoratori dipendenti del

settore sanitario (pubblico e privato accreditato), la possibilità di fruire - entro il 30 giugno 2021 ed in alternativa al lavoro agile ed ai congedi summenzionati, con indennità o senza - della corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** o di servizi integrativi per l'infanzia, per i periodi, relativi ad un figlio convivente minore di anni quattordici, di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, di infezione da COVID-19 o di quarantena disposta a seguito di contatto (**comma 6**).

I benefici del congedo con indennità e del bonus suddetto sono riconosciuti dall'INPS nel rispetto di un limite complessivo di 299,3 milioni di euro per il 2021 (**comma 8**).

La possibilità di convertire il congedo parentale eventualmente fruito nel periodo 1° gennaio 2021-13 marzo 2021 nel congedo con indennità summenzionato è disciplinata dal **comma 4**.

Il **presente articolo** reca **altre due disposizioni in materia di lavoro agile**: una norma generale e a regime, relativa alla cosiddetta disconnessione del lavoratore (**comma 1-ter**); l'estensione ai dipendenti pubblici e l'introduzione della fattispecie dei figli con bisogni educativi speciali (**comma 8-bis**) nella disciplina vigente che, fino al 30 giugno 2021, attribuisce il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti privati che abbiano almeno un figlio in condizioni di disabilità grave (il diritto è subordinato - ferma restando la nuova norma più specifica di cui al **comma 1-bis** del presente **articolo 2** - alla condizione che nel nucleo familiare "non vi sia altro genitore non lavoratore" e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica).

Il **comma 9** prevede una specifica autorizzazione di spesa - pari a 10,2 milioni di euro per il 2021 - al fine di garantire **la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche** (docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario) che usufruisca dei benefici di cui al **presente articolo 2**.

Lavoro agile per lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 16 anni

Fino al 30 giugno 2021, al lavoratore dipendente, pubblico o privato, genitore di figlio minore di 16 anni si riconosce, alternativamente all'altro genitore, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica ed educativa (come specificato dalla Camera dei deputati) in presenza dell'infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Durante l'esame presso la Camera è stato eliminato il requisito della convivenza del figlio con il genitore (commi 1 e 10).

Analoga possibilità era riconosciuta – per periodi dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 - dall'art. 21-*bis*, co. 1, del D.L. 104/2020 (come modificato dall'art. 22 del D.L. 137/2020), con talune differenze. Infatti, il richiamato art. 21-*bis* non comprendeva espressamente l'infezione da Covid-19 del figlio tra i casi che davano diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile¹⁷ e prevedeva che, in caso di quarantena del figlio, questa dovesse derivare da contatto avvenuto all'interno del plesso scolastico, o nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Come disposto dalla Camera dei deputati, in caso di figli di ogni età con disabilità accertata (ai sensi dell'art. 3, co. 1 e 3, della L. 104/1992), **o con disturbi specifici di apprendimento** (riconosciuti ai sensi della L. 170/2010¹⁸), **o di alunni con bisogni educativi speciali** (in linea con la direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012¹⁹), la predetta possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile è riconosciuta ad entrambi i genitori in tutti i suddetti casi (sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione da Covid-19, o quarantena del figlio), ovvero nel caso in cui il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura (**comma 1-*bis***).

Nel corso dell'esame in sede presso la Camera dei deputati, è stato altresì esteso anche ai lavoratori dipendenti pubblici il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali - già previsto, fino al 30 giugno 2021, in favore dei genitori lavoratori privati con almeno un **figlio con disabilità grave** (ex art. 21-*ter* del D.L. 104/2020) - ampliandone contestualmente la portata con riferimento anche ai casi di **figli con bisogni educativi speciali (comma 8-*bis*)**.

¹⁷ Per tali casi i genitori conviventi rientrano a loro volta nell'ambito della quarantena precauzionale, la quale è equiparata, ai fini lavoristici, alla condizione di malattia o di ricovero ospedaliero del lavoratore (cfr. l'art. 26, co. 1, e l'art. 87, co. 1, del D.L. 18/2020).

¹⁸ La richiamata L. 170/2010, tra l'altro, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

¹⁹ Recante "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. A tale direttiva ha fatto seguito la Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 con le relative indicazioni operative.

Si ricorda che il richiamato art. 21-*ter* riconosce il suddetto diritto a prescindere dalla chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Viene inoltre previsto che per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione lavorativa in modalità agile, **l'altro genitore non può fruire** della medesima possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, del bonus *baby-sitting* (di cui al comma 6) o del congedo con indennità previsto per i figli minori di 14 anni (di cui al comma 2), o di quello privo di indennità previsto per i figli tra i 14 e i 16 anni, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle suddette misure (**comma 7**).

Si segnala che analoga misura era prevista, per periodi dal 9 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 dall'art. 21-bis, co. 5, del D.L. 104/2020, ma tale preclusione non si applicava in caso di altri figli minori di 16 anni, avuti da altri soggetti, e non di 14 come previsto dalla norma in commento.

Diritto alla disconnessione

Ferma restando la disciplina del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi per il pubblico impiego, **nel corso dell'esame presso la Camera si è disposto il riconoscimento del diritto alla disconnessione** dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in favore dei lavoratori che svolgono l'attività lavorativa in modalità agile, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Si è stabilito, inoltre, che tale diritto non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sul relativo trattamento retributivo (**comma 1-*ter***).

Analoga previsione è contenuta nell'art. 19, co. 1, della L. 81/2017 – che reca la disciplina a regime del lavoro agile – secondo cui l'accordo tra le parti, attraverso il quale si stabilisce che l'attività lavorativa venga svolta in modalità agile, individui, tra l'altro, anche le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Congedo straordinario per lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni

Fino al 30 giugno 2021, esclusivamente nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, al genitore lavoratore dipendente (pubblico o privato) di figlio convivente

minore di anni quattordici è riconosciuto, alternativamente all'altro genitore, un **congedo straordinario per tutto o parte del periodo** corrispondente alla durata delle medesime fattispecie riguardanti il figlio che danno diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile (cfr. *supra*) (**commi 2, primo periodo, e 10**).

Tale congedo è riconosciuto **anche ai genitori di figli con disabilità grave, a prescindere dall'età del figlio** (come disposto **nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**), nei casi in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza²⁰ o la chiusura dei centri assistenziali diurni frequentati dal figlio, nonché – **come specificato in dalla Camera dei deputati** – per la durata dell'infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio (**comma 2, secondo periodo**). Sul punto, si segnala che la [circolare INPS n. 63 del 14 aprile 2021](#) specifica che in tali casi non è richiesto il requisito della convivenza.

Come specificato dalla Camera, il congedo in esame può essere fruito in forma giornaliera o oraria.

La richiamata circolare, specifica, inoltre, che il congedo in esame può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari, nonché i criteri di compatibilità o incompatibilità con altri trattamenti (cfr. par. da 5 a 7).

Limitatamente alle cosiddette zone rosse - caratterizzate da un elevato rischio epidemiologico, individuate con apposite ordinanze del Ministro della salute - analoga possibilità è riconosciuta, per periodi dal 9 novembre 2020, dall'art. 22-bis del D.L. 137/2020 (che ha riprodotto il contenuto dell'art. 13 del D.L. 149/2020) che prevede uno specifico limite di spesa (pari a 52,1 mln di euro per il 2020, distinto rispetto a quello posto dal richiamato articolo 21-bis del D.L. 104/2020) per il riconoscimento di un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti genitori di alunni (non necessariamente conviventi) delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado per le quali sia disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza.

La richiamata [circolare INPS n. 63 del 14 aprile 2021](#) specifica che tale misura è tuttora in vigore con riferimento ai genitori dei suddetti alunni, mentre è rimasta in vigore fino al 5 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, con riferimento ai genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali fosse stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali fosse stata disposta la chiusura.

Per l'individuazione delle zone rosse a cui può essere applicato tale congedo, il riferimento contenuto nel richiamato art. 22-bis è all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, la quale aveva classificato

²⁰ Sul punto, si ricorda che il DPCM del 2 marzo 2021 dispone (art. 21, co. 1) che nelle cosiddette zone gialle è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza se necessaria a realizzare l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

nell'ambito di tali regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Tuttavia, la norma in esame trova applicazione anche con riferimento alle altre regioni successivamente inquadrata nell'ambito in esame, nei limiti del riparto del fondo di cui all'art. 13-duodecies, co. Da 2 a 4, del medesimo D.L. 137/2020).

Per tale congedo viene riconosciuta un'**indennità pari al 50 per cento della retribuzione**, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione. La base di calcolo dell'indennità è determinata secondo gli stessi criteri vigenti per la base di calcolo dell'indennità per i congedi parentali. Di conseguenza, si fa riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo; l'importo di tale base di calcolo non comprende il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore (**comma 3**).

Il comma 3 dell'art. 2 in esame opera infatti un richiamo dell'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.lgs. 151/2001, con esclusione del comma 2 dello stesso articolo 23; conseguentemente, nel calcolo dell'indennità non vengono computati i citati ratei giornalieri in quanto la norma in commento esclude dal richiamo normativo il comma 2 del suddetto articolo 23.

Poiché per le modalità di pagamento dell'indennità trovano implicitamente applicazione i criteri vigenti per i trattamenti di maternità relativi alle lavoratrici dipendenti e per i congedi parentali, *si valuti l'opportunità di chiarire i criteri di computo del periodo di congedo in esame ai fini dell'anzianità di servizio*, considerato che, nell'ordinamento, tali criteri sono stabiliti in maniera non univoca per i trattamenti di maternità e per i congedi parentali.

Si prevede, inoltre, che per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo in questione, **l'altro genitore non può fruire** del medesimo congedo, o di quello privo di indennità previsto per figli tra i 14 e i 16 anni (di cui al comma 5), o del bonus *baby-sitting* (di cui al comma 6), salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle suddette misure (**comma 7**).

Possibilità di convertire i congedi fruiti, ai sensi della normativa generale, dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti ai sensi della normativa generale (di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001²¹) a decorrere **dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021** (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) - durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, o dell'infezione da Covid-19, o della quarantena del figlio - **possono essere convertiti** a domanda nel congedo straordinario di cui al precedente comma 2, con diritto alla relativa indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale (**comma 4**).

Analoga misura era prevista dall'art. 23, co. 2, del D.L. 18/2020 in relazione ai congedi straordinari concessi a causa dell'emergenza epidemiologica per periodi dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, ma in tale caso la conversione operava di diritto.

Astensione dal lavoro per genitori con figli tra i 14 e i 16 anni

Fino al 30 giugno 2021, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni e in presenza di una delle suddette fattispecie che danno luogo alla possibilità di ricorrere al lavoro agile o al congedo straordinario, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha **diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione** o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (**commi 5 e 10**).

Si prevede, inoltre, che per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo in questione, **l'altro genitore non può fruire** del medesimo congedo, o di quello privo di indennità previsto per figli minori di 14 anni (di cui al comma 2), o del bonus *baby-sitting* (di cui al comma 6), salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle suddette misure (**comma 7**).

Analoga misura era prevista dall'art. 21-bis, co. 3, del D.L. 104/2020 (come modificato dall'art. 22 del D.L. 137/2020) in relazione ai congedi straordinari

²¹ Ai sensi del richiamato art. 32 del Testo unico a sostegno della maternità e della paternità, per ogni figlio fino a 12 anni, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo che, complessivamente, non può eccedere il limite di 10 mesi. In generale, il diritto di astenersi dal lavoro compete: alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso lo stesso eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi; qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. In base al successivo art. 33, per ogni minore con handicap fino a 12 anni, il predetto congedo parentale può essere prolungato, ricorrendo determinate condizioni, per un periodo non superiore a tre anni. Per i periodi di congedo parentale è riconosciuta, fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

concessi a causa dell'emergenza epidemiologica per periodi dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Bonus baby-sitting

In alternativa alle predette misure (diritto al lavoro agile e congedo straordinario) e solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al medesimo congedo straordinario, **fino al 30 giugno 2021** è riconosciuta la possibilità di usufruire della corresponsione di uno o più **bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o di servizi integrativi per l'infanzia** per i figli conviventi minori di anni 14 che si trovano in una delle condizioni di cui al precedente comma 1 (sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione da Covid o quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto) (**commi 6 e 10**).

Sul punto, la [**circolare dell'INPS n. 58 del 14 aprile 2021**](#) precisa che, ai fini della fruizione del bonus in esame, rilevano tutti i casi sopra descritti (sospensione didattica in presenza, infezione o quarantena del figlio) che si siano verificati **dal 1° gennaio 2021** al 30 giugno 2021.

La misura massima del bonus è pari a 100 euro settimanali.

Il bonus è riconosciuto:

- ai **lavoratori iscritti alla gestione separata INPS²², ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS²³, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e, come disposto con una modifica approvata dalla Camera, della polizia locale**, impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica. Si ricorda che la richiamata [**circolare dell'INPS n. 58 del 14 aprile 2021**](#) specifica che i richiamati lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali INPS non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ai **dipendenti del settore sanitario**, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari, **come disposto con una modifica approvata dalla Camera dei deputati**, ove si è ampliato il novero delle categorie beneficiarie del *bonus* in esame (attraverso il riferimento alle professioni sanitarie e di assistente sociale)²⁴;

²² Si ricorda che in tale gestione sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi e i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non sono iscritti ad altri regimi pensionistici obbligatori (gestiti dall'INPS o da altri enti, pubblici o privati).

²³ Si tratta dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali).

²⁴ Si ricorda che le categorie previste dal testo iniziale sono quelle dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli

Sul punto, si ricorda che la richiamata [circolare dell'INPS n. 58 del 14 aprile 2021](#) specifica che tra i lavoratori che possono fruire del beneficio in esame sono compresi i medici di base e i pediatri di libera scelta che operano in convenzione con le ASL, gli ostetrici, i soccorritori, gli autisti, i medici e il personale sanitario addetto al servizio emergenza/urgenza 118, purché anch'essi operanti in regime di convenzione con le ASL

- ai **lavoratori autonomi non iscritti all'INPS**, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Il beneficio in esame è erogato mediante il libretto di famiglia di cui all'art. 54-*bis* del D.L. 50/2017²⁵ o, in alternativa, direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Viene inoltre specificato che nel caso in cui il *bonus* venga utilizzato per servizi integrativi per l'infanzia, esso non è compatibile con la fruizione del cosiddetto *bonus* asilo nido²⁶ (di cui all'art. 1, c. 355, della L. 232/2016).

operatori sociosanitari. Va poi ricordato che Lo Stato italiano riconosce attualmente 30 professioni sanitarie per l'esercizio delle quali è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi Ordini professionali. Si tratta di circa 1.200.000 professionisti che operano in strutture pubbliche e private. Sul punto cfr. www.salute.gov.it

²⁵ Ai sensi del richiamato art. 54-*bis*, le persone fisiche (non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa) possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale utilizzando il Libretto di Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di:- piccoli lavori domestici (inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione); - assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; - insegnamento privato supplementare; attività degli assistenti di stadio. Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento con valore nominale di 10 euro per prestazioni non superiori ad un'ora; di tale somma 1,65 euro e 0,25 euro sono a carico dell'utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla Gestione separata e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 0,10 euro sono invece destinati al finanziamento degli oneri gestionali; gli utilizzatori, devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione.

²⁶ La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 355, della legge 232/2017) ha introdotto, a decorrere dal 2017, l'erogazione di un buono su base annua, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. La legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 488, della legge 145/2018) ha portato il buono da 1.000 a 1.500 euro su base annua e lo ha esteso a ciascun anno del triennio 2019-2021

A decorrere dal 2020, il Bonus di 1.500 euro è stato rimodulato e incrementato in base a soglie ISEE differenziate (art. 1, commi 343 e 344, della legge di bilancio 2020- legge 160/2019): rimane pari a 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a

Analoga misura era stata introdotta, per periodi dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, dagli artt. 23 e 25 del D.L. 18/2020. In tale caso però il beneficio era riconosciuto, oltre che ai soggetti summenzionati, anche ai dipendenti del settore privato, per figli minori di anni 12 e nel limite massimo complessivo di 1200 euro, elevato a 2.000 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nell'emergenza epidemiologica.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 13-terdecies del D.L. 137/2020 aveva riconosciuto, per periodi dal 9 novembre 2020 al 3 dicembre 2020 e limitatamente ad alcune zone caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico alto e nei soli casi in cui l'attività lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile, il diritto a fruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o di servizi integrativi per l'infanzia in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell'INPS genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali fosse stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali fosse stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali fosse stata disposta la chiusura (in caso di figli con disabilità, il beneficio operava su tutto il territorio nazionale). Tale diritto era riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.

La richiamata **circolare INPS n. 58 del 14 aprile 2021** precisa, inoltre, che il beneficio:

- spetta anche in caso di adozione, affidamento preadottivo o condiviso tra i genitori, allegando la sentenza dell'Autorità che attesti l'affido;
- non può essere fruito se l'altro genitore è a sua volta in congedo da "COVID 2021", disoccupato o non lavoratore, se percettore per le giornate di riferimento di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc. In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare

40.000 euro; è incrementato di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro (raggiungendo l'importo di 2.500 euro); è incrementato di ulteriori 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro, (raggiungendo così l'importo di 3.000 euro). Nel 2021, il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 530 milioni di euro. Inoltre, dal 2021 le risorse sono a valere sul valore sul "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" istituito dall'articolo 1, comma 339, della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019).

la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l'altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

- Può spettare anche in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale di entrambi i genitori.

Cause di esclusione dal congedo straordinario o dal bonus baby-sitting

Come accennato in precedenza, fino al 30 giugno 2021, **per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisci del congedo** con indennità per figli minori di 14 anni (di cui al comma 2) o di quello, privo di indennità, per figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni (di cui al comma 5), oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dei predetti congedi, o del bonus *baby-sitting*, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle predette misure (**commi 7 e 10**).

Si ricorda che, in base a quanto previsto dal comma 1, **anche lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile è alternativo** tra i genitori. **Tuttavia**, il diritto al lavoro agile nelle fattispecie specifiche di cui al comma 1-*bis* può essere esercitato dai genitori anche per un medesimo periodo temporale.

Sostituzione del personale scolastico

Si prevede una specifica autorizzazione di spesa - pari a **10,2 milioni** di euro per il 2021 - **al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche** (docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario) che usufruisca dei benefici di cui al presente articolo 2 (**comma 9**).

Limiti di spesa e copertura finanziaria

I suddetti benefici sono riconosciuti nel **limite di spesa di 299,3 milioni** di euro per il 2021 (**limite così incrementato durante l'esame presso la Camera dei deputati** in luogo dei 282,8 mln attualmente previsti) (**comma 8**).

Le modalità operative per accedervi sono stabilite dall'INPS che, sulla base delle domande pervenute, provvede al **monitoraggio** anche del predetto limite di spesa, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se da tale monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche, come detto, è prevista una distinta autorizzazione di spesa pari a **10,2 milioni** di euro per il 2021 (**comma 9**).

Ai suddetti oneri - pari a **309,5 milioni** di euro per il 2021 (**importo così incrementato dalla Camera dei deputati** in luogo dei 293 mln attualmente previsti) - si provvede ai sensi del successivo articolo 3 (alla cui scheda di lettura si rimanda) (**comma 11**).

Si dispone, infine, che le amministrazioni pubbliche provvedano alle attività di cui al presente articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**comma 12**). Sul punto, la [**circolare INPS n. 63 del 14 aprile 2021**](#) specifica che le modalità di fruizione del congedo in esame, nonché le relative indennità, sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro; di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda del congedo in argomento all'INPS, ma direttamente alla propria amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni fornite dalla stessa.

Come emerge dalla Relazione tecnica allegata al provvedimento, allo scopo della valutazione degli effetti finanziari sono state estrapolate dagli archivi gestionali dell'INPS le seguenti informazioni:

- numero di lavoratori dipendenti privati beneficiari di congedo straordinario nel periodo marzo-agosto 2020: 251.000;
- numero medio di giornate di congedo straordinario fruite: 18;
- numero di lavoratori beneficiari di bonus *baby-sitting* per le categorie previste nel periodo marzo-agosto 2020: 230.000.

La medesima Relazione specifica che, considerato il ricorso a tali congedi registrato nell'intero periodo marzo-agosto 2020 e tenuto conto degli effetti della campagna vaccinale che si registreranno nel periodo di vigenza del presente articolo 2 in commento, ai fini della stima le platee sopra riportate sono state ridotte del 50%.

L'onere derivante dal provvedimento in esame è stato, inoltre, quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero di giorni di congedo straordinario: 18;
- retribuzione media giornaliera 2021: 77,2 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%;
- numero di settimane di bonus *baby-sitting*: 12;
- importo settimanale del bonus: 100 euro.

Da quanto sopra esposto, l'onere derivante dalla concessione del congedo straordinario e dal bonus *baby-sitting* per i genitori di figli minori di anni 14 in quarantena, DAD o malattia da Covid-19 è riportato nella tabella seguente:

Oneri 2021 (in mln di euro)	
Congedo straordinario	144,8
di cui prestazione	87,2
di cui contribuzione figurativa	57,6
bonus baby sitting (100 euro settimanali)	138
Totale	282,8

Con riferimento alla possibilità di fruire del congedo parentale da parte di un genitore di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, a prescindere dall'età del figlio, **come disposto dalla Camera dei deputati**, la relazione allegata alla relativa proposta emendativa stima che tale previsione possa riguardare l'0,25% dei richiedenti (circa 320 beneficiari). Utilizzando le stesse ipotesi suesposte, si stima un maggior onere di 0,4 milioni di euro per l'anno 2021 (di cui 0,15 milioni di copertura figurativa).

Come detto, il comma 9 riporta una autonoma autorizzazione di spesa per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici previsti dall'articolo in commento.

Si segnala infine che **durante l'esame presso la Camera dei deputati** è stata modificata la rubrica dell'articolo in esame con l'aggiunta del riferimento al lavoro agile.

Articolo 2-bis
(Clausola di salvaguardia)

L'articolo 2-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che le disposizioni del decreto legge in esame siano applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 3 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 3 reca le **disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri** recati dal provvedimento.

Il **comma 1** provvede, in primo luogo, a determinare gli **interessi passivi** sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti dell'utilizzo di una **quota del ricorso all'indebitamento**, autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021, a copertura finanziaria delle misure in tema di congedo parentale e di bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* recati dall'articolo 2 del provvedimento.

L'articolo dispone inoltre la **copertura finanziaria** degli oneri complessivamente recati dal provvedimento (**comma 2**) e la conseguente **sostituzione dell'allegato 1** all'articolo 1, comma 1, della **legge di bilancio 2021**, che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, con l'allegato al presente decreto-legge (**comma 3**).

In particolare, il **comma 1** quantifica l'entità degli **interessi passivi** sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti **del ricorso all'indebitamento** - autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*cf. box seguente*) – **per la quota parte** indicata dal comma 2, lettera a), necessaria a garantire **copertura finanziaria** alle misure in tema di **congedi per genitori e di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting**, introdotti dall'articolo 2 del provvedimento.

Gli interessi sono determinati nel **limite massimo di 0,14 milioni di euro** per l'anno **2021**, **0,76 milioni** nel **2022**, **1,07 milioni** nel **2023**, 1,37 milioni nel 2024, 1,62 milioni nel 2025, 2 milioni nel 2026, 2,28 milioni per l'anno 2027, 2,67 milioni nel 2028, 2,87 milioni nel 2029, 3,18 milioni nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Tale limite aumenta, ai fini della compensazione degli effetti in **termini di indebitamento netto**, a 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni per l'anno 2024, 1,85 milioni per l'anno 2025, 2,2 milioni per l'anno 2026, 2,59 milioni per l'anno 2027, 2,9 milioni per l'anno 2028, 3,19 milioni per l'anno 2029, 3,48 milioni per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Lo scostamento di bilancio del 15 gennaio 2021

La [Relazione al Parlamento](#) presentata dal Governo il 15 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 6 della [legge n. 243 del 2012](#)²⁷, illustra l'**aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT)** rispetto a quanto indicato nella [Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020](#) di settembre scorso (NADEF 2020, [Doc. LVII, n. 3-bis](#)).

Il piano di rientro della NADEF era già stato modificato, per il solo 2020, con la Relazione al Parlamento approvata il 26 novembre dalle Camere.

In premessa alla Relazione, il Governo richiama sia la decisione della Commissione europea di applicare la c.d. *general escape clause* del Patto di stabilità e crescita, sia la raccomandazione rivolta dalla medesima Commissione agli Stati membri di mantenere anche per il 2021 una intonazione espansiva della politica di bilancio²⁸.

Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo ha richiesto l'**autorizzazione** del Parlamento al ricorso a **maggior indebitamento**, nella misura di **32 miliardi per l'anno 2021, corrispondenti a circa 1,8 punti percentuali di PIL**, ai fini dell'adozione di **misure** volte a sostenere ulteriormente gli **operatori economici**, i **settori produttivi** e i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da Covid 19.

Lo scostamento richiesto è pari, in termini di fabbisogno, a 35 miliardi e, in termini di saldo netto da finanziare, a 40 miliardi in termini di competenza e a 50 in termini di cassa. Stanti i maggiori oneri derivanti dal servizio del debito,

²⁷ Si ricorda che le Relazioni sullo scostamento dal percorso di rientro all'obiettivo di medio termine (OMT) sono presentate dal Governo alle Camere ai sensi della legge n. 243 del 2012 (c.d. legge "rinforzata") di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. In particolare, l'articolo 6 della legge n. 243/2012 prevede che scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico siano consentiti in caso di eventi eccezionali (comma 1). La disposizione considera eventi eccezionali "periodi di grave recessione economica" ed "eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese" (comma 2). In tali casi sono consentiti scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione delle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro rispetto all'obiettivo di medio termine (comma 3). Il comma 5, in particolare, prevede che il piano di rientro rispetto all'obiettivo di medio termine possa essere aggiornato (con le modalità di cui al comma 3) "al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali" ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.

²⁸ Il 20 marzo 2020, al fine di assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra di bilancio per contrastare le conseguenze sanitarie ed economiche della crisi pandemica da Covid-19, la Commissione europea ha disposto per il 2020 l'applicazione della c.d. *general escape clause* del PSC, la quale consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di medio termine, a condizione che non venga compromessa la sostenibilità fiscale nel medio periodo. Essa non sospende pertanto l'applicazione del PSC, né le procedure del Semestre europeo in materia di sorveglianza fiscale. Nella recente [proposta di Raccomandazione del Consiglio all'Area euro](#), la Commissione ha ribadito l'opportunità di mantenere nel 2021 un'intonazione espansiva delle politiche di bilancio, invitando i Paesi membri ad adottare misure tempestive, mirate e temporanee di contrasto alle ricadute economiche della pandemia.

si richiede l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento fino a: 0,2 miliardi annui nel biennio 2022-2023; 0,3 miliardi annui nel biennio 2024-2025; 0,4 miliardi annui nel 2026-2027; 0,5 miliardi annui nel 2028-2029; 0,6 miliardi nel 2030; 0,7 miliardi dal 2031. L'indebitamento netto della p.a. aumenterebbe, in valore assoluto, a circa 155,7 miliardi, con un'incidenza rispetto al PIL pari a circa l'8,8 per cento.

Lo scostamento comporta, quindi, la rideterminazione sia del **livello massimo del saldo netto da finanziare** del bilancio dello Stato, di cui all'Allegato 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), sia dell'**importo massimo di emissione di titoli pubblici**, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge.

Lo scostamento è stato autorizzato dal Parlamento con l'approvazione, il 20 gennaio scorso, della Risoluzione [n. 6-00169](#) della Camera e della Risoluzione [n. 6-00169](#) del Senato.

Per un'illustrazione della richiesta dell'autorizzazione all'indebitamento presentata dal Governo al Parlamento a gennaio 2021, e del relativo inquadramento normativo, si veda la [Documentazione di finanza pubblica n. 22](#) curata dai Servizi di documentazione della Camera e del Senato.

Il **comma 2** reca la quantificazione e la **copertura finanziaria** degli oneri recati dal provvedimento, derivanti:

- dalle misure introdotte dall'articolo 2, inerenti i **congedi per genitori e i bonus baby-sitting**, che comportano oneri complessivi per l'anno 2021 pari a **309,64 milioni** in termini di saldo netto da finanziare (l'importo nel testo originario era di 293,14 milioni, elevato di **16,5 milioni dalla Camera dei deputati** a seguito delle modifiche all'**articolo 2**, commi 1-*bis*, 2 e 6, in tema di congedi per genitori e bonus baby-sitting) e a **235,4 milioni** di euro in termini di indebitamento netto;
- dall'importo degli **interessi passivi** sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del **ricorso all'indebitamento**, come quantificati dal precedente comma 1 dell'articolo 3 in esame.

Tali oneri complessivi **sono pressoché interamente coperti mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato** dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il **20 gennaio 2021** con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243/2012, come disposto dal comma 2, lettera a).

Nello specifico, con il ricorso all'indebitamento si provvede alla copertura di oneri nell'importo pari a **309,64 milioni di euro** in termini

di saldo netto da finanziare e a **230,6 milioni** in termini di fabbisogno e di indebitamento netto **per l'anno 2021** e, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di **0,76 milioni** nel **2022**, **1,07 milioni** nel **2023**, 1,37 milioni nel 2024, 1,62 milioni nel 2025, 2 milioni nel 2026, 2,28 milioni per l'anno 2027, 2,67 milioni nel 2028, 2,87 milioni nel 2029, 3,18 milioni nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in **termini di indebitamento netto**, a 1,15 milioni per l'anno 2023, 1,54 milioni per l'anno 2024, 1,85 milioni per l'anno 2025, 2,2 milioni per l'anno 2026, 2,59 milioni per l'anno 2027, 2,9 milioni per l'anno 2028, 3,19 milioni per l'anno 2029, 3,48 milioni per l'anno 2030 e 3,84 milioni annui a decorrere dall'anno 2031 (comma 2, **lett. a**).

La restante quota degli oneri viene coperta:

- per un importo pari a **4,94 milioni** di euro in termini di **indebitamento netto e fabbisogno per l'anno 2021** (annualità specificata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati), mediante corrispondente utilizzo delle **maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9**, corrispondenti agli effetti riflessi di natura tributaria e contributiva connessi alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui all'articolo 2 (comma 2, **lett. b**).
- per **16,5 milioni** di euro per il **2021**, mediante corrispondente riduzione del **Fondo speciale di parte corrente** utilizzando per 12,5 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per 4 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della salute (comma 2, **lett. b-bis**).

Tale copertura, **aggiunta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, è riferita ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche **apportate all'articolo 2 nel corso dell'esame medesimo**:

- pari a **16,1 milioni** di euro per l'anno 2021, derivanti dall'estensione del **bonus baby-sitting** previsto dall'articolo 2, comma 6, a tutti **gli esercenti le professioni sanitarie**, agli **esercenti la professione di assistente sociale** e agli operatori sanitari; si evidenzia che l'estensione ha riguardato anche il **personale della polizia locale**;
- pari a **0,4 milioni** di euro per l'anno 2021, derivanti dall'estensione dei congedi, previsti dall'articolo 2, comma 2, per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

Alla luce del maggiore indebitamento, il **comma 3** provvede a **sostituire l'allegato 1** all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), che fissa i **livelli massimi del saldo netto da finanziare** e del **ricorso al mercato finanziario** in termini di competenza e cassa, rideterminandone gli importi per l'anno 2021.

Nuovo allegato 1 alla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020)

(tra parentesi i valori dell'allegato 1 della legge di bilancio 2021)

(milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
- COMPETENZA			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-196.357 (-196.000)	-157.001 (-157.000)	-138.501 (-138.500)
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	483.592 (483.235)	431.298 (431.297)	493.551 (493.550)
- CASSA			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-279.500 (-279.000)	-208.501 (-208.500)	-198.001 (-198.000)
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	566.865 (566.365)	482.798 (482.797)	553.051 (553.050)
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Si ricorda che in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), l'articolo 1 della legge di bilancio determina (mediante **rinvio ad apposito allegato**) i **livelli massimi del saldo netto da finanziare**, in termini di competenza e di cassa, e del **ricorso al mercato finanziario** in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Il **saldo netto da finanziare (SNF)** è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il **ricorso al mercato finanziario**, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l'accensione dei prestiti.

Il **comma 4**, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento.

Articolo 4
(Entrata in vigore)

L'articolo 4 dispone sull'entrata in vigore del decreto legge il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge è entrato in vigore il 13 marzo 2021.